

**COMUNE DI SPRESIANO**  
**(Provincia di Treviso)**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA CONCESSIONE DELLA**  
**GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI**  
**COMUNALI**

- Delibera C.C. n. 17 del 07.07.2018: “Approvazione nuovo Regolamento per l’affidamento a terzi della gestione degli Impianti Sportivi Comunali ai sensi della L.R. n. 8/2015”

## **Art. 1 - Oggetto**

Con il presente regolamento vengono disciplinate le condizioni di concessione in gestione ad associazioni e società sportive dilettantistiche degli impianti sportivi comunali, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art.90, commi 24 e seguenti della Legge n. 289/2002, e degli articoli 24, 25, 26 e 27 della L.R. n. 8/2015.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, come previsto dal Titolo 1 Capo 1 della L. R. n. 8 del 11.5.2015;

Resta naturalmente salva la facoltà del Comune di gestire direttamente gli impianti sportivi del territorio.

## **Art. 2 - Finalità**

Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) Concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dalle strutture sportive, garantendone la massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche;
- b) Dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, nel valorizzare tutte le forme associative, in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività con i progetti del Comune e con le altre associazioni sportive sulla base dei progetti proposti dal Comune;
- d) Ottenere una conduzione degli impianti economicamente più vantaggiosa rispetto alla gestione diretta da parte del Comune.

## **Art. 3 - Individuazione e classificazione degli impianti sportivi comunali**

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti impianti sportivi comunali:

- Palestra annessa alla Scuola Secondaria inferiore (Spresiano in Via U. Foscolo)
- Palestra annessa alla scuola primaria di Spresiano
- Palestra annessa alla scuola primaria di Visnadello
- Palestra comunale di Lovadina
- Piattaforma polivalente area esterna Palestra Lovadina
- Impianti sportivi di Via Sile a Visnadello (campo di calcio, spogliatoi, tribune, sottotribune)
- Campi di beach Volley di Via Sile a Visnadello
- Impianti sportivi di Via U. Foscolo a Spresiano (stadio comunale, spogliatoi, tribune, sottotribune: bar, servizi igienici, biglietteria)
- Impianti sportivi di Via Manzoni a Spresiano (campo di calcio, spogliatoi, locale sede e ripostiglio)
- Centro Giochi Lovadina

Detti impianti sportivi sono classificati come privi di rilevanza imprenditoriale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 11.05.2015 per la loro struttura, per le attività di base che vi si svolgono, per le

dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita e perché assolvono funzioni d'interesse generale per il Comune.

#### **Art. 4 - Soggetti affidatari della concessione**

La concessione degli impianti sportivi in oggetto potrà avvenire in via preferenziale a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.

La concessione può essere effettuata anche a favore di associazioni di società ed associazioni non aventi la qualifica di cui sopra, fermo restando la partecipazione maggioritaria di associazioni e società sportive senza fine di lucro.

Sono inoltre condizioni necessarie per l'instaurazione del rapporto di concessione:

- la presenza di impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
- lo svolgimento di qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- la fruibilità da parte delle persone con disabilità: possibilità di utilizzo di tutte le unità funzionali dell'impianto sportivo da parte delle persone con disabilità;

#### **Art. 5 - Criteri di scelta del concessionario**

1. Per l'individuazione del concessionario si procederà mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità, e in ossequio ai seguenti criteri, di cui all'art. 26 comma 3 della L. R. n. 8/2015:

- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, associazioni e società sportive che ne facciano richiesta secondo le modalità e i tempi previsti dalla convenzione di cui al successivo art. 6, compatibilmente con il contenuto della convenzione medesima e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità, e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla indicazione da parte dell'Ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere per la gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti con il normale uso sportivo degli stessi;
- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto finalizzati a conservare e accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti

costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Associazioni e Sport può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi nei seguenti casi:

- a) presenza sul territorio comunale di un solo soggetto che promuova l'attività sportiva praticabile nell'impianto;
- b) presenza sul territorio comunale di riferimento dell'impianto sportivo di società o altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

#### **Art. 6 - Procedimento di concessione**

La concessione avverrà, previa approvazione da parte della Giunta comunale, sentita la Commissione Contributi Associazioni, di apposita convenzione, a titolo gratuito, fatto salvo i casi di cui al c. 2 art. 4, previo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza di quanto pubblicato e così come previsto dall'art. 27 della L.R. n. 8/2015.

#### **Art. 7 - Contenuto generale della convenzione**

L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo dovrà avvenire mediante convenzione, a titolo gratuito, indicante per ogni impianto:

- oggetto della convenzione;
- descrizione dell'impianto;
- disciplina dei lavori di manutenzione ordinaria: i lavori di manutenzione ordinaria, salvo diverse e motivate esigenze da esplicitarsi in convenzione, dovranno essere a carico del concessionario;
- spese di gestione: le spese di gestione (quali ad esempio utenze energetiche e telefoniche), salvo diverse e motivate esigenze da esplicitarsi in convenzione, dovranno essere a carico del concessionario;
- durata della convenzione: la durata della convenzione non potrà eccedere gli anni dieci dalla data di stipula. Nel caso in cui la durata superi gli anni due dovrà essere garantito il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione comunale per mutate e giustificate esigenze di interesse pubblico da tutelare;
- eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere, di volta in volta, concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dall'ufficio tecnico comunale, che monitorerà costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune;
- entità di eventuale contributo da corrisponderci da parte dell'Amministrazione comunale in base alle esperienze di utilizzo dell'impianto nonché delle potenzialità e progettualità proposte dal gestore;
- uso pubblico dell'impianto;
- attività sociale ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con gli Uffici comunali;
- assicurazioni;
- fideiussione (ove si ritenga necessaria);
- responsabilità del gestore: a tal fine si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 9;
- tariffe: qualora vi sia l'applicazione di tariffe le stesse e gli eventuali aggiornamenti dovranno essere comunque sempre comunicati al Comune;
- verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione;

- sicurezza;
- cause di risoluzione della convenzione e clausola risolutiva espressa;
- facoltà di recesso dell'Amministrazione comunale;
- eventuali Scia per bar, ristorante ed altre strutture a rilevanza economica connesse all'impianto;
- subappalto: dovrà essere espressamente stabilito il divieto di recedere o di cedere "il contratto" in qualsivoglia forma. Inoltre dovrà essere stabilito il divieto di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento;
- riconsegna dell'impianto;
- controversie: dovrà essere espressamente esclusa la competenza arbitrale;
- spese contrattuali.

Alla convenzione sono allegati:

- il piano di utilizzo che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari di utilizzo dell'impianto che può essere modificato annualmente previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- il piano di conduzione tecnica con la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di custodia, di guardiania.

#### **Art. 8 - Ulteriori obblighi a carico del concessionario**

Oltre a quanto stabilito al precedente articolo 7, si precisa quanto segue:

- a) il concessionario, per tutte le attività per le quali è richiesto personale specializzato, dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente;
- b) il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario;
- c) il concessionario deve comunicare all'Amministrazione comunale l'organigramma delle cariche sociali nonché ogni variazione dei medesimi;
- d) i poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione comunale, tramite i suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione;
- e) il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale;
- f) la responsabilità dell'impianto durante l'eventuale utilizzo di ore o giornate da parte di Società o Gruppi sportivi resta in capo al concessionario;
- g) l'affidatario si obbliga a rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge; per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per danni che possano derivare al personale stesso e per i danni che detto personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- h) resta a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relative all'impianto gestito.

#### **Art. 9 - Gestione economica**

A fini notiziali, entro il mese di marzo di ogni anno, il Concessionario deve presentare all'Amministrazione comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e deve contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario

#### **Art. 10 - Responsabilità del gestore**

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'impianto sportivo gestito, salvo che non provi che tali danni siano da imputarsi a caso fortuito o forza maggiore. A tal fine, al termine della gestione, si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al momento della consegna dell'impianto.

L'affidatario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative

#### **Art. 11 - Decorrenza**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

#### **Art. 12 - Norme finali**

Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.